

esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore).
N. 60562 DI REP. N. 14391 DI RACC.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di ottobre, alle ore quindici e trenta minuti

19 ottobre 2020

In Lissone, nel mio studio in Via Matteotti n. 61.

Avanti a me dott. Giovanni Erba, Notaio residente in Lissone ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, e' personalmente comparso il signor:

BAILO MARCO, nato in Lecco il 5 ottobre 1958 domiciliato in Monza (MB), Via G. Annoni n. 17,

il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione avente la denominazione:

"AMICI DELL'HOSPICE SANTA MARIA DELLE GRAZIE - ONLUS" con sede in Monza Via Montecassino n. 8, iscritta al n. MB 71 della Sezione Provinciale di Monza Brianza del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato Codice Fiscale 94550610151.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identita' io Notaio sono certo, mi dichiara che si trova qui riunita in questo luogo, giorno ed ora, l'assemblea degli associati in sede straordinaria in seconda convocazione allo scopo di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione di un nuovo testo di statuto associativo per conformarsi alle disposizioni di cui al D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore" con modifica della denominazione sociale.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente statuto associativo, il Presidente del Consiglio Direttivo, il quale richiede a me notaio di assistere al fine di redigere il relativo verbale e constata e mi dichiara:

- che l'assemblea e' stata regolarmente convocata con lettera in data 29 settembre 2020 spedita agli associati ai sensi del vigente statuto;
- che oltre al comparente medesimo Presidente, e' presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori Colombo Matteo e Antonietti Maria Chiara avendo giustificato la propria assenza gli altri componenti dell'organo collegiale signori Manfrin Lidia, Canuti Alessandra, Avesani Francesco, Cazzaniga Cesare, Frigerio Ferruccio Armando e Piccoli Stefano;
- che sono presenti tutti gli associati (in regola con le quote associative) in n. 3 (tre) in proprio e in n. 6 (sei) per delega regolare come da elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A",
- che pertanto l'assemblea e' validamente costituita, ai sensi del vigente statuto associativo ed atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione dell'argomento sopra specificato all'ordine del giorno, il Presidente riferisce i motivi per cui, a seguito dell'entrata in vigore del Codice Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017

REGISTRATO PRESSO
UFFICIO TERRITORIALE DI
MONZA-BRIANZA
Il 22/10/2020
al n.27169 serie 1T
Euro esente

NOTAIO GIOVANNI ERBA

LISSENE - VIA MATTEOTTI, 61 - TEL. 039/483190 - FAX 039/465498

F.to Marco Bailo
F.to Giovanni Erba Notaio

ALLEGATO A
AL N. 60562
REP.
RACC.
16391

ELENCO SOCI

"AMICI DELL'HOSPICE SANTA MARIA DELLE GRAZIE - ONLUS"

ASSEMBLEA DEL GIORNO: 19/10/2020

NOMINATIVI	QUALIFICA	PRESENTI IN PROPRIO	PRESENTI DELEGA A	PER	FIRMA
Bailo Marco	SOCIO- PRESIDENTE CONSIGLIO DIRETTIVO	SI			Umo Ballo
Antonietti Maria Chiara	SOCIO - CONSIGLIERE	SI			Antonietti Maria Chiara
Manfrin Lidia	SOCIO - CONSIGLIERE		Antonietti Maria Chiara		Antonietti Maria Chiara
Canuti Alessandra	SOCIO - CONSIGLIERE		Colombo Matteo		Colombo Matteo
Avesani Francesco	SOCIO - CONSIGLIERE		Colombo Matteo		Colombo Matteo
Cazzaniga Cesare	SOCIO - CONSIGLIERE		Antonietti Maria Chiara		Antonietti Maria Chiara
Colombo Matteo	SOCIO- CONSIGLIERE	SI			Colombo Matteo
Frigerio Ferruccio Armando	SOCIO- CONSIGLIERE		Bailo Marco		Bailo Marco
Piccoli Stefano	SOCIO - CONSIGLIERE		Bailo Marco		Bailo Marco



Il Presidente dell'Assemblea:

Umo Ballo
Firma

ALLEGATO "B" AL N. 60562/14391 DI REPERTORIO

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"AMICI DELL'HOSPICE SANTA MARIA DELLE GRAZIE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (O IN FORMA ABBREVIATA O.D.V.) - E.T.S."

Assume la forma giuridica di associazione, riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in Via Montecassino n. 8 del Comune di Monza.

Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato e' disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea puo' deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi piu' particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attivita' della organizzazione stessa

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto e' interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalita' e Attivita')

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o piu' attivita' di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

Le attivita' che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri associati sono quelli previsti alla lett. a) art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017.

A titolo esemplificativo (ma comunque non esaustivo) l'organizzazione si propone di affiancare, sviluppare, collaborare e sostenere con opportune iniziative culturali, assistenziali, promozionali ed economiche il buon funzionamento dell'Hospice Santa Maria delle Grazie Fondazione Don Gnocchi, attuale gestore, per il raggiungimento di tale fine.

Per l'attivita' di interesse generale prestata l'organizzazione puo' ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione puo' esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del

Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Lombardia.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti



ed esclusivamente per fini di solidarieta'. Tale attivita' non puo' essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualita' di associato volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualita' di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato puo' recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, puo' essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione e' deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente e Segretario
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea e' composta da tutti gli associati ed e' l'organo sovrano.

L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse piu' di due deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea e' redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attivita' dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilita' dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di

responsabilita' nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 14

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il cinquanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ART. 16

(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per due mandati consecutivi.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza



esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- e' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri e' generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente, con almeno sette giorni di preavviso e con la definizione dell'ordine del giorno, indicativamente ogni trimestre e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio Direttivo, questi verra' sostituito mediante nuova nomina da parte dell'Assemblea ordinaria convocata entro trenta giorni dall'evento suddetto, oppure mediante cooptazione da parte del Consiglio Direttivo.

La nomina del nuovo consigliere dovra' essere ratificata dall'assemblea ordinaria successiva. Il nuovo consigliere scadrà contemporaneamente con quelli eletti.

Il Consiglio Direttivo decade di diritto e occorre convocare immediatamente l'assemblea per nuove elezioni qualora venga a mancare più della metà dei consiglieri originariamente eletti.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo scaduto restano comunque in carica sino a che non siano nominati i loro successori

ART. 17

(Il Presidente ed il Segretario)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente e' eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali or-

gani, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Segretario dell'organizzazione:

- a) cura la normale amministrazione e la tenuta dei relativi libri contabili, predisponendo altresì le bozze dei bilanci;
- b) esercita anche le funzioni di Tesoriere dell'organizzazione
- c) redige i verbali delle riunioni e tiene aggiornati gli altri libri sociali
- d) assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, specialmente per il buon funzionamento degli organi collegiali.

ART. 18

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.



I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

La durata dell'organizzazione è illimitata.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 33

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Lissone 19 ottobre 2020

F.to Marco Bailo

F.to Giovanni Erba Notaio



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI

ATTI CONSTA DI COMPLESSIVE N. 13 FACCIATE.

LISSONE, IL 23 ottobre 2020

[Handwritten signature]

